

FAUSTO SCAPPINI
VALENTINA SCAPPINI
AVVOCATI
Via Diaz n. 24 - 37121 - Verona
Tel. 045/8033826 - fax 045 591884

ANTONIO SARTORI
AVVOCATO
Smi Polo 2988
30125 Venezia
Tel. 041/2750251 - fax 041/5241633

ORIGINALI

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL VENETO - VENEZIA**

*** **

RICORSO

Promosso da

COMUNE DI SOMMACAMPAGNA, (C.F. 00259810232)

in persona del Sindaco prof.ssa Graziella Manzato legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Piazza Carlo Alberto, 1 - 37066 Sommacampagna (VR), autorizzata a stare in giudizio con deliberazione n. 10 del 21/01/2016 della Giunta del Comune di Sommacampagna (doc. all. n. 1) rappresentato e difeso dagli avv.ti Fausto Renzo Scappini del Foro di Verona (C.F. SCPRZF53R20E349V), con fax n. 045/591884 e posta elettronica certificata avvrenzofaustoscappini@puntopec.it ed Antonio Sartori del Foro di Venezia, (C.F. SRTNTN61M01L736H), con fax n. 041/5241633 e posta elettronica certificata antonio.sartori@venezia.pecavvocati.it con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Venezia San Polo 2988, come mandato in calce al presente atto

CONTRO

REGIONE DEL VENETO, C.F. 02392630279, in persona del Presidente legale rappresentante *pro tempore*, con sede in 30123 Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901

E NEI CONFRONTI DI

**CONSORZIO PER LA ZONA AGRICOLA -
INDUSTRIALE DI VERONA - INTERPORTO
QUADRANTE EUROPA**, P. IVA 00849500236, in persona del legale



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER IL VENETO
UFFICIO ACQUISIZIONE RICORSI

- 5 FEB. 2016



rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Via Sommacampagna, 61 - 37137 Verona;

E DI

COMUNE DI VERONA, P.IVA e C.F. 00215150236, in persona del Sindaco, legale rappresentante *pro tempore* con sede in Piazza Bra, 1 - 37121 Verona

PER L'ANNULLAMENTO

- del parere n. 161 del 25/11/2015 della Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (doc. all. n. 2);
- della relazione istruttoria tecnica predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni VAS-Vinca-NUVV non conosciuta; nonch , per quanto necessario e nei limiti dell'interesse del Comune di Sommacampagna, di ogni altro atto presupposto e/o conseguente ancorch  non conosciuto tra cui:
 - la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1717 del 03 ottobre 2013 e l'allegato parere n. 73 del 2 luglio 2013 della Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica nella parte in cui consentirebbe di non sottoporre il piano attuativo presentato dal Consorzio Z.A.I. alla Valutazione Ambientale Strategica (doc. all. n. 3);
 - la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1646 del 07 agosto 2012 e l'allegato parere n. 84 del 03 Agosto 2012 della Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica nella parte in cui consentirebbe di non sottoporre il piano attuativo presentato dal Consorzio Z.A.I. alla Valutazione Ambientale Strategica (doc. all. n. 4);
 - la Deliberazione della Giunta Regionale n. 791 del 31.03.09

nella parte in cui consentirebbe di non sottoporre il piano attuativo presentato dal Consorzio Z.A.I. alla Valutazione Ambientale Strategica (doc. all. n. 5).

*** **

FATTO

Premessa.

Il Comune di Sommacampagna (VR), Ente locale confinante con l'intervento approvato dal Comune di Verona intende far valere l'illegittimità del provvedimento impugnato con il quale la Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica ha escluso la variante n. 1 al Piano Urbanistico Attuativo del Quadrante Europa dall'assoggettamento alla procedura VAS.

Considerato l'impatto territoriale dell'intervento e la sua ampiezza, il Comune ricorrente ritiene che il proprio territorio, ed in particolare l'abitato di Caselle, riceverà una gravissima compromissione dalla realizzazione del piano particolareggiato.

Il Comune ricorrente non intende, in questa sede, contestare la realizzazione del piano, ma evidenziare che un simile impatto sul territorio avrebbe dovuto essere preceduto da una Valutazione Ambientale Strategica per determinare non solo gli effetti sul territorio ma anche le misure compensative e/o riparative da attuare.

Per questo motivo il Comune ricorrente ha scelto di impugnare subito il parere emesso dalla Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica anche al fine di evitare un avanzamento del procedimento amministrativo che poi, in caso di accoglimento del ricorso,

potrebbe essere posto nel nulla.

*** **

Il contesto ambientale e la programmazione urbanistica.

Il Comune di Sommacampagna è posizionato in quella delicata e vasta area geografica che comprende da un lato la parte iniziale dell'anfiteatro morenico del Garda, costituito da un'ampia area collinare di particolare pregio paesaggistico ambientale, dall'altro parte della pianura antistante la città di Verona, che con le sue propaggini urbanizzate è ormai prossima agli abitati storici del Comune ed in particolare alla frazione di Caselle.

Nella parte pianeggiante, sono da tempo insediate importanti strutture ed attività economiche, indirizzate alla produzione e scambio di beni e servizi, e sono ubicate alcune importantissime infrastrutture concentrate in pochissimi chilometri (doc. all. n. 6):

- l'Autostrada Serenissima, con i caselli di Sommacampagna e Verona Sud (a poche migliaia di metri dal confine comunale),
- l'Autostrada del Brennero ed il vicinissimo Casello di Verona Nord;
- la strada provinciale n. 26 "Morenica", che taglia da nord a sud il territorio, alla "base" delle colline moreniche, importantissimo asse viario di collegamento tra alcuni dei principali comuni della cintura metropolitana veronese (Bussolengo e Villafranca), ove sorgono importanti insediamenti produttivi;
- la ferrovia Milano - Venezia, lungo il confine nord, ed il relativo quadruplicamento, all'interno del progetto Alta Velocità /Alta

Capacità,

- l'aeroporto militare e quello civile (Valerio Catullo) che, per buona parte della sua superficie è ubicato in territorio sommacampagnese;
- il "Centro Intermodale Quadrante Europa", vicinissimo all'abitato di Caselle.

Quest'ultimo, che delimita il confine est del territorio comunale ed è posto a ridosso dell'abitato di Caselle, è il primo Interporto d'Europa dove hanno sede circa 140 aziende con 13.000 addetti tra diretti ed indiretti (doc. all. n. 7).

L'interporto del Quadrante Europa è stato realizzato nei primi anni del 1980, in collaborazione tra Consorzio ZAI e Ferrovie dello Stato, in attuazione del piano particolareggiato dell'omonimo Centro Intermodale approvato con DGR n. 993/1981.

La crescente importanza del sito, sviluppatosi notevolmente grazie ai finanziamenti statali, ne ha permesso il recepimento nella pianificazione regionale.

Con il Piano d'Area Quadrante Europa, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 69 del 1999, la Regione Veneto ha definito l'area in esame come "il complesso delle strutture edilizie, delle infrastrutture e degli spazi aperti circostanti, organizzati per l'esercizio delle attività di logistica integrata, di direzione, di organizzazione e promozione delle attività di interscambio di tipo commerciale relative a prodotti, beni e servizi" (doc. all. n. 8).

E' tuttavia con la successiva Variante n. 2 al PAQE, approvato con DGR n. 3446/2006 e n. 3955/2006, che la Regione Veneto ha provveduto

alla organizzazione urbana e paesaggistica del Quadrante Europa definendo quattro nuovi comparti di sviluppo: C1 comparto dell'interporto Quadrante Europa; C2 comparto dell'Innovazione Tecnologica; C3 comparto del nuovo scalo merci; C4 comparto di riqualificazione paesaggistica Forte Gisella (doc. all. n. 9 e 10).

L'art. 14 delle Norme Tecniche Attuative del PAQE, come modificate dalla suddetta variante n. 2, prevedono che "il Comune attraverso il Consorzio ZAI può attuare quanto previsto per ogni singolo comparto, anche procedendo per isolati funzionali che corrispondano ad un ambito unitario di intervento, e che potranno essere individuati con lo strumento attuativo all'interno di ciascun comparto, così come indicato nell'allegato H), anche in assenza della variante di adeguamento del Piano Regolatore Generale al presente piano di area, mediante l'approvazione di un piano urbanistico attuativo" (doc. all. n. 11).

Tale previsione è stata recepita, solo normativamente ma non sul piano dell'impatto ambientale, dal Piano di Assetto del Territorio del Comune di Verona approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 4148 del 18 dicembre 2007 che riserva l'urbanizzazione della zona, definita ATO 09 - Ambito della logistica e dell'innovazione, alla realizzazione di interventi ammessi nel PAQE e nelle sue varianti (doc. all. n. 12 - art. 56 N.T.A. del PAT).

Col medesimo fine, anche il Piano degli Interventi del Comune di Verona subordina l'urbanizzazione dell'ambito all'approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo confacente alle previsioni del PAQE (doc. all. n. 13 - art. 173 P.I.).

*** **

Il procedimento amministrativo del progetto.

In data 05/07/2006 e successive integrazioni del 2010, il Consorzio ZAI ha presentato istanza di adozione e approvazione di un piano urbanistico attuativo di interesse pubblico in adeguamento allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'art. 14 delle NTA del PAQE, per l'urbanizzazione di una superficie territoriale di 2.675.645 mq.

Con delibera n. 33 del 17/02/2011, la Giunta del Comune di Verona ha adottato il piano urbanistico attuativo dell'area denominata "Quadrante Europa" - Area Nord specificando, al punto 3, che detto programma complesso "a) costituisce adeguamento dello strumento urbanistico generale (P.R.G./P.I.) ai sensi dell'art. 14 N.T.A. del P.A.Q.E., approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 69/99 e secondo le previsioni della scheda h) "scheda di riorganizzazione urbana e riqualificazione paesaggistica - Quadrante Europa" e come recepito dal P.A.T. (art. 56 N.T.A.);

b) definisce nello specifico, a livello operativo, le scelte strategiche del P.A.T.;

c) poiché ha il compito di sviluppare in diretta attuazione del P.A.Q.E., come recepito dal P.A.T., il tema progettuale da questi ultimi definito, il P.U.A. stesso, in coerenza con i Piani sovraordinati, definisce quei parametri e specificità che il P.A.Q.E. ha demandato alla Pianificazione Attuativa, assumendo conseguentemente un ruolo anche di P.R.G./P.I." (doc. all. n. 14).

Con delibera n. 41 del 30/06/2011, il Consiglio Comunale di Verona ha approvato il piano urbanistico "Quadrante Europa - Area Nord

"proposto dal Consorzio ZAI (doc. all. n. 15).

Prima di avviare la progettazione di dettaglio del suddetto piano, il Consorzio ZAI ha sottoposto il PUA "Quadrante Europa - Area Nord" alla procedura di *scoping* presso il Ministero dell'Ambiente.

Non si dispone della documentazione relativa a tale procedimento, per il quale è stata avanzata formale istanza di accesso agli atti (doc. all. n. 16), tuttavia nello stesso provvedimento della Regione Veneto, ivi impugnato, si legge che "la competente commissione ministeriale di verifica dell'impatto ambientale (VIA-VAS), con parere n. 1281 del 28/06/2013, trasmesso con nota ministeriale del 18/07/2013, ha ritenuto ammissibile sia la sola procedura di VIA (da svolgere unitariamente per tutte le opere previste dal piano) sia, in alternativa, la procedura di VIA per ogni singola opera, previo assoggettamento a VAS dell'intero piano" (doc. all. n. 2)

Rilevate nuove esigenze, il Consorzio ZAI ha redatto e proposto una variante al PUA "Quadrante Europa - Area Nord" in relazione alla quale, con istanza del 31/07/2015, ha richiesto la verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 152/2006.

Nell'ambito di tale procedimento, con delibera n. 147 del 10/09/2015 della Giunta Comunale, il Comune di Sommacampagna ha espresso il proprio parere sul progetto di variante.

Il Comune, ritenendo che la realizzazione del piano attuativo avesse grande incidenza sull'abitato di Caselle, ha chiesto di sottoporre a VAS o eventualmente a VIA complessiva l'intero piano urbanistico anche al fine di valutare l'incidenza sul proprio territorio e le eventuali mitigazioni e

le compensazioni (doc. all. n. 17).

Con nota acquisita al prot. regionale n. 374794 del 18/09/2015, anche il Comune di Verona ha fatto pervenire alcune osservazioni.

Il parere espresso dalla Direzione Urbanistica del Comune di Verona non è favorevole in quanto *"l'analisi delle componenti ambientali si limita alla caratterizzazione dello stato di fatto o ad una generica e la matrice di stima degli impatti non contiene alcuna valutazione quantitativa degli stessi. Manca inoltre un'analisi di coerenza con gli obiettivi previsti dal Piano Qualità dell'Area e Piano di Azione per Energia Sostenibile. E' necessario, infine, valutare tra le componenti ambientali l'inquinamento luminoso e i consumi energetici nonché elencare le mitigazioni previste. Relativamente alla componente rumore non risulta essere stata effettuata alcuna analisi o valutazione specifica limitandosi ad una caratterizzazione dell'ambito del PUA e delle infrastrutture ad esso connesse, indicando in maniera generica le sorgenti previste; sono poi stati individuati i recettori sensibili ed i rispettivi limiti, rimandando alla fase edilizia la specifica valutazione di impatto acustico. Tale approccio non si ritiene condivisibile in quanto la valutazione sui potenziali impatti della componente rumore, benchè non di dettaglio in questa fase, deve comunque essere sviluppata per una valutazione quantitativa dell'impatto"* (doc. all. n. 2 - pag. 4/16).

Dunque lo stesso Comune di Verona ha espresso un parere negativo.

Infine, in data 25 novembre 2015, la Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ha espresso il parere n. 161 ritenendo *"di non assoggettare alla procedura di VAS la Variante n. 1 al Piano Urbanistico Attuativo del Quadrante Europa Area Nord, Comune di Verona, in*

quanto non determina effetti significativi sull'ambiente."

*** **

Al fine di difendere il proprio territorio al Comune di Sommacampagna non resta che rivolgersi al Giudice Amministrativo per chiedere l'annullamento dei provvedimenti impugnati per i seguenti motivi di

DIRITTO

1) SUSSISTENZA DELLA LEGITTIMAZIONE ATTIVA DEL COMUNE DI SOMMACAMPAGNA (VERONA).

Il Comune di Sommacampagna, in quanto Ente il cui territorio confina con il Piano Urbanistico di iniziativa pubblica sottoposto dal Consorzio ZAI e dal Comune di Verona alla richiesta di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, ritiene di essere pienamente legittimato a presentare il presente ricorso.

Sul piano formale si osserva che la stessa Commissione Regionale VAS ha chiesto al Comune ricorrente il parere di competenza, che è stato tempestivamente reso.

L'art. 12 del D. Lgs. n. 152/2006 stabilisce che *"L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere"*.

Nella fattispecie, dunque, è stata la stessa Regione ad individuare il Comune di Sommacampagna come soggetto interessato per l'evidente impatto che il progetto avrà sul suo territorio.

Infatti, sul piano sostanziale, si osserva che sul Comune ricorrente, ed in particolare sulla frazione di Caselle, ricadrà un impatto che può

rovinare la vita degli abitanti a causa delle ricadute ambientali in relazione a tutte le matrici (rumori, traffico, polveri ecc.).

Tali ricadute non sono state prese in considerazione dalla Commissione Regionale che ha escluso la sottoposizione a VAS e quindi anche la possibilità di esaminare sia l'impatto provocato sia le relative mitigazioni, o anche le eventuali incompatibilità delle previsioni con la situazione antropica attuale.

*** **

2) IMMEDIATA IMPUGNABILITÀ DEL PARERE N. 161 DEL 25/11/2015 DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA.

Il Comune ricorrente ha ben presente che il parere della Commissione VAS si inserisce, come atto istruttorio, nell'ambito del procedimento che si concluderà con l'adozione e l'approvazione del Piano Urbanistico da parte del Comune di Verona.

Deve essere rilevato che l'impugnazione immediata del provvedimento che nega la necessità della V.A.S. rappresenta per il soggetto interessato una facoltà e non un onere.

Sarebbe possibile, per il Comune di Sommacampagna il differimento della contestazione degli atti relativi al suddetto subprocedimento al momento in cui verrà emanato il provvedimento di definitiva approvazione del piano urbanistico.

Tuttavia il Comune ritiene di impugnare fin da subito il parere n. 161/2015 e ciò per molteplici ragioni.

Sul piano sostanziale, la mancata sottoposizione alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica appare assai grave e rischia di compromettere la possibilità per il Comune di Sommacampagna di ottenere una seria valutazione degli impatti sul territorio e sulle mitigazioni da apportare.

E' pacifico che nella situazione attuale il Comune di Verona approverà la variante n. 1 al Piano particolareggiato del Quadrante Europa senza la VAS.

Sembra opportuno anche per le resistenti, ed ossequioso del principio di economicità del procedimento amministrativo, non proseguire nella procedura senza un previo giudizio del Giudice Amministrativo sulla necessità o meno di sottoporre il progetto a VAS.

Ma anche sul piano procedimentale, questa difesa si richiama all'ormai pacifica giurisprudenza in materia di VIA ed anche di VAS secondo la quale *"le procedure di V.I.A. e di screening, pur inserendosi sempre all'interno del più ampio procedimento di realizzazione di un'opera o di un intervento, sono state considerate da dottrina e giurisprudenza prevalenti come dotate di autonomia, in quanto destinate a tutelare un interesse specifico (quello alla tutela dell'ambiente), e ad esprimere al riguardo, specie in ipotesi di esito negativo, una valutazione definitiva, già di per sé potenzialmente lesiva dei valori ambientali; di conseguenza, gli atti conclusivi di dette procedure sono stati ritenuti immediatamente impugnabili dai soggetti interessati alla protezione di quei valori"* (Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza n. 1213/2009).

Tali conclusioni appaiono confortate dalla disciplina generale prevista dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che configura la

procedura di verifica dell'assoggettabilità a V.A.S e/o a V.I.A. come vero e proprio subprocedimento autonomo, caratterizzato da partecipazione dei soggetti interessati e destinato a concludersi con un atto avente natura provvedimento.

*** **

3) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6 E 12 DEL D.LGS. N. 152/2006 E DELL'ART 16 COMMA 12 DELLA LEGGE N. 1150/1942. TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI E ILLOGICITA' ED INSUFFICIENZA DELL'ISTRUTTORIA E DELLA MOTIVAZIONE.

Con il provvedimento impugnato, la Commissione Regionale per la VAS ha escluso che la variante al PUA "Quadrante Europa - Nord" debba essere assoggettato alla procedura di valutazione ambientale strategica.

La motivazione del provvedimento non è di facile interpretazione innanzitutto perché è carente ed in secondo luogo perché l'intero procedimento si basa sull'errata interpretazione ed applicazione della normativa nazionale e regionale in materia.

La Regione Veneto, infatti, riconduce il progetto di variante nell'ambito dell'art. 6, comma 3 del D. Lgs. n. 152/2006 che prevede che "per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente.

secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento."

La valutazione dell'autorità competente, in tal caso della Regione Veneto, si esplica nella verifica di assoggettabilità disciplinata dall'art. 12 del D. Lgs. n. 152/2006 il quale prevede, al comma 6, che "La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relativa a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 o alla VAS di cui agli artt. da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati."

Inoltre l'articolo 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, introdotto dall'art. 5, comma 8 del D.L. 13/05/2011 n. 70, prevede che "Lo strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica non è sottoposto a valutazione ambientale strategica né a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati. I procedimenti amministrativi di valutazione ambientale

strategica e di verifica di assoggettabilità sono ricompresi nel procedimento di adozione e di approvazione del piano urbanistico o di loro varianti non rientranti nelle fattispecie di cui al presente comma"

Su tali basi, quindi, la Regione Veneto ha ritenuto di sottoporre il progetto del Consorzio ZAI a verifica di assoggettabilità con riguardo alle sole modifiche introdotte dalla variante del 2015.

Tale scelta è tuttavia illegittima poiché fondata su una assoluta carenza dei presupposti e sull'evidente travisamento dei fatti.

In primo luogo, va infatti evidenziato che il progetto in esame non è mai stato sottoposto oggetto di Valutazione Ambientale Strategica.

Come si evidenzia nello stesso parere impugnato, il PUA "Quadrante Europa - Area Nord" non è stato sottoposto a VAS "in quanto non prevedeva un'espansione urbanistica, ma una mera riorganizzazione infrastrutturale, recependo di fatto le indicazioni della Variante n. 2 al PAQE e rientrando pertanto nella tipologia di esenzione di cui all'art. 5, comma 8 del D.L. 70/2011, convertito in L. 106 del 12/07/2011".

La circostanza non corrisponde al vero.

L'esenzione della procedura di VAS introdotta dal D.L. n. 70/2011 riguarda infatti unicamente gli strumenti attuativi di piani che sono già stati oggetto di valutazione ambientale strategica nei piani urbanistici sovraordinati.

Tuttavia, incredibilmente, né la pianificazione generale regionale né quella comunale hanno mai valutato, dal punto di vista ambientale, l'impatto dell'urbanizzazione dell'area del Quadrante Europa.

Come si è detto, la disciplina compiuta e finale dell'area in esame è

disciplinata dal Piano d'Area Quadrante Europa così come modificato dalla Variante n. 2, approvata con DGR n. 3446/2006 e n. 3955/2006.

Si tratta di uno strumento di pianificazione regionale che, probabilmente per ragioni temporali, non è stato sottoposto alla disciplina di valutazione ambientale strategica introdotto dal D.lgs. n. 152/2006.

Sicuramente non è stato sottoposto a VAS il PAQE originario approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 69 del 20 Ottobre 1999 (doc. all. n. 8).

Neppure la Variante n. 2 al PAQE è stata sottoposta a VAS nonostante essa abbia inciso in modo assai rilevante sull'area oggetto del Piano Urbanistico presentato dal Consorzio ZAI.

Dalle delibere di approvazione della Variante n. 2 si evince infatti che è stata predisposta la sola Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) (doc. all. n. 18 e 19).

Successivamente, il Comune di Verona ha recepito le previsioni del PAQE all'interno del PAT approvato con D.G.R.V. n. 4148 del 18 dicembre 2007 (doc. all. n. 20).

Tuttavia tale recepimento è avvenuto solo sul piano normativo inserendo la Variante 2 al PAQE nell'art. 56 delle Norme Tecniche (doc. all. n. 12).

Sul piano dell'impatto ambientale, tuttavia, il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Verona ha predisposto la VAS prima dell'approvazione della Variante n. 2 del PAQE, e pertanto gli interventi da essa previsti non sono stati valutati dal punto di vista ambientale.

E' lo stesso Rapporto Ambientale, infatti, a definire lo stato della

pianificazione: "Il Quadro programmatico cui la VAS fa riferimento è pertanto costituito da: omissisIl Piano d'Area Quadrante Europa (PAQE), approvato dalla Regione con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 69 del 20 ottobre 1999" (doc. all. n. 21 - pag. 41).

Ed infatti il rapporto non fa menzione né prende minimamente in considerazione le relevantissime modifiche al PAQE originario del 1999 introdotte con la Variante n. 2 del 2006.

Ad ulteriore conferma dell'errata applicazione dell'art. 16, comma 12, della Legge 1150/1942 si evidenzia che originariamente il PAT del Comune di Verona prevedeva per l'ATO 09 - Ambito della logistica e dell'innovazione - un carico aggiuntivo di 1.560.00 mq di aree produttive (doc. all. n. 22).

Come risulta dal parere istruttorio allegato alla deliberazione n. 33/2011 di adozione del Piano Urbanistico Attuativo, il carico urbanistico dell'intervento è stato aumentato prevedendo 1.588.430 mq di aree produttive, 58.133 mq di aree direzionali e 563.293 mq di terminali intermodali per un totale di aree edificabili pari a 2.254.992 mq. e, considerando anche le aree a servizi, per complessivi 2.675.645 mq. (doc. all. n. 14).

Si tratta di un aumento dell'intervento quasi doppio rispetto a quanto previsto dal PAT del Comune di Verona.

Lo si ripete, il tutto senza che il progetto sia mai stato sottoposto a procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

Non è quindi una casualità che la competente commissione ministeriale di verifica dell'impatto, con parere n. 1281 del 28/06/2013,

abbia ritenuto che l'attuazione del PUA potesse avvenire in due modalità: attraverso la sola procedura di VIA unitaria per tutte le opere previste nel piano o, in alternativa, la procedura di VIA per ogni singola opera, previo assoggettamento a VAS dell'intero piano.

Riassumendo, il progetto in esame non è mai stato sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica né all'interno degli strumenti urbanistici sovraordinati né direttamente con l'approvazione del PUA del Comune di Verona nella sua prima stesura.

Ebbene, nonostante tutto ciò, la Regione Veneto ha sottoposto l'odierno progetto di variante alla sola procedura di verifica di assoggettabilità sull'erroneo presupposto che si tratti di una modifica minore ad un piano già sottoposto a VAS.

E' del tutto evidente che il percorso amministrativo risulta sfornito dei presupposti di legge perché, com'è logico, una variante di progetto può essere esentata dalla procedura di VAS solo laddove, verificata la modestia della modifiche introdotte, l'impatto ambientale del progetto originario sia già stato valutato in sede di approvazione, ai sensi dell'art. 6 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, o almeno dalla pianificazione sovraordinata, in applicazione dell'art. 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, introdotto dall'art. 5, comma 8 del D.L. 13-5-2011 n. 70.

Inoltre l'art. 12 comma 6 del Testo Unico Ambiente precisa che la valutazione ambientale i piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità o alla VAS è limitata ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati.

E' quindi chiaro che se gli effetti detrattori dell'ambiente non sono mai stati valutati, non esiste alcuna possibilità di limitare la valutazione ambientale ai soli elementi introdotti dalla variante poiché in tal modo si sottrae il progetto ad una valutazione ambientale complessiva che non è mai avvenuta.

In assenza dei requisiti di legge per le procedure di esclusione e/o semplificazione della valutazione ambientale strategica, quindi, non v'è dubbio che il progetto di variante del PUA Quadrante Europa dovesse essere sottoposto integralmente ad ordinaria procedura di VAS.

In tal senso, il parere della Regione Veneto di non assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica risulta illegittimo e se ne chiede l'annullamento.

A sostegno delle ragioni del Comune di Sommacampagna si richiama la giurisprudenza del Giudice Amministrativo: "Il Collegio è pertanto dell'opinione che la VAS debba essere obbligatoriamente effettuata in tutti i casi in cui si debbano approvare atti di pianificazione territoriale che consentano di realizzare progetti sottoposti a VIA obbligatoria, indipendentemente dalla puntualità e dalla specificazione delle relative previsioni ed ancorché la realizzazione di siffatti progetti costituisca una mera eventualità". Il Collegio condivide integralmente tale prospettazione che è l'unica che consente di non "svuotare" la previsione normativa della obbligatorietà della Vas attraverso il semplice espediente di rinviare ad atti successivi e puntuali la indicazione delle opere interessate dal progetto. E d'altro canto analogo modus comportamentale è stato a più riprese predicato, in passato, dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato secondo il quale (Cons. Stato, VI, 31 gennaio 2007, n.370), è principio

acquisito quello per cui la rinnovazione del giudizio di compatibilità ambientale è necessario quando le varianti progettuali determinino la costruzione di un intervento significativamente diverso da quello già esaminato. Se è prevista un'autorizzazione alla realizzazione di un intervento in più fasi, è necessaria una seconda VIA se nel corso della seconda fase (e quindi per esempio in sede di definitivo o di variante) il progetto può avere mostrato un nuovo impatto ambientale importante, in particolare per la sua natura, le sue dimensioni o la sua ubicazione (in termini, Cons. Stato, VI, n.2694 del 2006, principio conforme a Corte giust. Comm. eu. 4 maggio 2006, C-290/2003; Consiglio di Stato sez. IV, 7 luglio 2011, n. 4072)" (Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza n. 2446/2013).

Inoltre il Giudice, in altra circostanza, ha ritenuto che "Se, infatti, è razionale sottrarre alla previetà della procedura v.i.a. quei rinnovi di autorizzazione all'esercizio relativi a impianti autorizzati sulla base di una previa valutazione di impatto ambientale, non altrettanto può dirsi per il rinnovo di autorizzazioni la cui compatibilità ambientale, in sede di realizzazione dell'impianto e di autorizzazione all'esercizio degli stessi, non sia stata previamente accertata; in questi casi, infatti, occorre necessariamente individuare un momento in cui, entrata in vigore la disciplina di cui al D. Lgs. n. 22 del 1997, si proceda per una prima volta all'assoggettamento alla v.i.a. dell'attività di smaltimento dei rifiuti. In altri termini, quella verifica dell'impatto ambientale non effettuata in sede di prima autorizzazione deve necessariamente precedere il rinnovo della prima autorizzazione successiva all'entrata in vigore del D.Lgs., potendo trovare piena applicazione il regime ivi previsto solo per le successive autorizzazioni, sul presupposto che sia

intervenuta una prima verifica di impatto ambientale ai sensi del decreto medesimo" (Cons. di Stato, Sez. IV, 31/08/2004, n. 5715).

A parere della scrivente difesa il principio esprime la necessità che laddove non sia mai stata eseguita una valutazione dell'impatto sull'ambiente dell'attività che si intende svolgere, e sia ancora pendente il procedimento autorizzatorio, tale valutazione deve avvenire al primo momento utile del procedimento, e comunque prima che venga autorizzato l'avvio dell'attività.

Peraltro, è del tutto evidente la superficialità dell'istruttoria e la carenza di motivazione.

Innanzitutto si osserva che *"La condizione affinché un progetto, nei casi stabiliti dalla legge, venga escluso dalla valutazione di impatto ambientale, è che esso non produca impatti significativi sull'ambiente, il che, peraltro, implica la tollerabilità di una qualche conseguenza del progetto sull'ambiente, ove suscettibile di essere contenuta, eventualmente mediante il ricorso a specifiche prescrizioni (art. 20 co. 5 D.Lgs. n. 152/06; art. 11 co. 6 e 8 l.r. Toscana n. 79/98). La verifica dell'assenza di impatti significativi presuppone, evidentemente, l'acquisizione in via istruttoria di tutti gli elementi conoscitivi necessari a fornire una compiuta rappresentazione dell'incidenza ambientale del progetto in questione, elementi che la legge stessa (nella specie: L.r. Toscana, n. 79/98, all. D) si preoccupa di indicare, dettando altresì i criteri valutativi cui la verifica di assoggettabilità è sottoposta"* (TAR Toscana, Sez. II - 12 gennaio 2010, n. 17).

In secondo luogo dallo stesso parere impugnato emerge che due soggetti, oltre al Comune di Sommacampagna, hanno espresso il loro parere negativo proprio per l'insufficienza dell'istruttoria e per la necessità

di sottoporre a VAS il progetto.

Si tratta innanzitutto del Consorzio di Bonifica Veronese che con proprio parere n. 14322/2015 ha evidenziato l'impossibilità di esprimere il parere di compatibilità idraulica a causa dell'insufficiente istruttoria.

Si tratta, in secondo luogo, della Direzione Ambiente del Comune di Verona che, con parere n. 374794/2015 ha rilevato l'insufficienza dell'analisi di tutte le componenti ambientali.

Di fatto, la procedura si è ridotta ad un formale ritualismo con il quale un intervento di tali dimensioni non è stato mai sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica e neppure a Valutazione di Impatto Ambientale complessiva dato che la VIA verrà eseguita per le singole opere.

*** **

4) VIOLAZIONE DELL'ART 5 E 6 DEL D.LGS. N. 152/2006. VIOLAZIONE DELL'ART 16 COMMA 12 DELLA LEGGE N. 1150/1942. FALSITA' DEL PRESUPPOSTO, ILLOGICITA' DELLA MOTIVAZIONE.

Oltre che per le ragioni esposte nel precedente motivo di diritto, il progetto in esame doveva essere sottoposto a VAS anche perché le modifiche introdotte dalla variante non possono essere definite di modesta entità.

Come si è detto l'art. 6 comma 3 del D. Lgs. n. 152/2006, consente che, per i piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale o "modifiche minori", la VAS venga realizzata qualora l'autorità competente valuti che gli stessi producono impatti significativi

sull'ambiente.

Nel caso in esame, trattandosi di un intervento su una vasta area, il proponente ha esperito la procedura di verifica di assoggettabilità presupponendo che la variante al PUA introduca "modifiche minori".

Non è tuttavia così.

Il raffronto tra i due interventi è offerto dallo stesso Rapporto Ambientale Preliminare del proponente dal quale si evince un incremento di circa 8.600 mq di superficie viaria e parcheggi e di circa 8.800 mq di aree edificabili a cui corrisponde una diminuzione di circa 2.000 mq di area a verde e di oltre 15.000 mq di aree per la viabilità pedonale e ciclabile (doc. all. n. 23).

Inoltre, va evidenziato che la variante introduce anche un importante variazione degli indici edificatori della zona poiché innalza le altezze consentite di bene 5 m (da 20 a 25 metri) con un evidentissimo aumento di volumetria.

Si tratta quindi di una variante che aumenta il carico urbanistico con un conseguente ulteriore impatto ambientale sulla zona.

Inoltre, tra le modifiche più rilevanti vi è senza dubbio la creazione, nell'area più a nord ovest del PUA, di un nuovo collegamento (rotatoria) su via Cason (doc. all. n. 24).

L'opera introduce di fatto una via di uscita/entrata al complesso produttivo la cui incidenza ambientale è un elemento del tutto nuovo che ricadrà in gran parte sul territorio del Comune di Sommacampagna - frazione di Caselle- che dista a poche centinaia di metri.

Si tratta di importanti modifiche che avrebbero dovuto indurre la

Regione Veneto ad assoggettare il progetto di variante a procedura di VAS ordinaria o quantomeno ad una verifica positiva di assoggettamento a VAS.

Del resto, recentissimamente, in relazione alla VIA il Consiglio di Stato ha ribadito che *"nella sistematica del codice dell'ambiente, non è la consistenza dimensionale l'unico elemento che può determinare l'esenzione dalla procedura di verifica di valutazione di impatto ambientale, ma il giudizio rimesso all'Amministrazione si articola sulla considerazione di una pluralità di caratteristiche dei progetti, sulla loro localizzazione, escludendosi che una soglia minima di importanza del progetto possa fondare una esenzione a priori. Come ha affermato la Corte costituzionale con la citata sentenza n. 97/2013, discende dalla direttiva 2011/92/UE il preciso obbligo comunitario, gravante tanto sul legislatore nazionale che su quello regionale, ai sensi dell'art. 117, primo comma, Cost. di assoggettare a VIA anche i progetti descritti nell'allegato II della direttiva, qualora si rivelino idonei a generare un impatto ambientale importante, all'esito della procedura di cosiddetto screening. Tale screening deve essere effettuato avvalendosi degli specifici criteri di selezione definiti nell'allegato III della stessa direttiva e concernenti non solo la dimensione, ma anche le altre caratteristiche dei progetti (il cumulo con altri progetti, l'utilizzazione di risorse naturali, la produzione di rifiuti, l'inquinamento ed i disturbi ambientali da essi prodotti, la loro localizzazione e il loro impatto potenziale con riferimento, tra l'altro, all'area geografica e alla densità della popolazione interessata), che, come si è visto, sono stati recepiti dal codice dell'ambiente"* (Consiglio di Stato, Sezione IV, Ordinanza n. 199 del 14/04/2015).

*** **

5) VIOLAZIONE DELL'ART 4 E 6 DEL D.LGS. N. 15/2006. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MANIFESTA CARENZA DELLA MOTIVAZIONE.

Il provvedimento regionale risulta inoltre gravemente viziato nel suo impianto motivazionale laddove ritiene che il progetto di variante del PUA Quadrante Europa non comporti effetti significativi sull'ambiente.

La rilevanza della modifiche introdotte dalla variante, teste illustrata, incide chiaramente anche sulla consistenza dell'impatto ambientale prodotto dal progetto.

Al contrario, la Regione Veneto ha motivato il provvedimento limitandosi a ridimensionare la portata delle modifiche introdotte riportandole alla vastità del piano.

E' noto tuttavia che la valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica (art. 4 D. Lgs n. 152/2006).

In tal senso è del tutto irrilevante se la variante, in rapporto alle dimensioni del progetto già assentito, comporti esigue modifiche poiché la valutazione deve necessariamente essere effettuata tenendo conto dei valori assoluti e del reale impatto ambientale prodotto.

La motivazione offerta dal parere generale appare quindi insufficiente perché non rende esplicito l'iter logico che, attraverso il

bilanciamento degli interessi costituzionalmente tutelate, ha portato al parere di non assoggettabilità a VAS.

Per quanto di interesse del Comune ricorrente, inoltre, il parere risulta gravemente viziato anche dal punto di vista istruttorio.

Il rapporto ambientale preliminare elaborato dal proponente omette infatti di considerare numerosi aspetti che introducono un gravissimo impatto ambientale a danno del Comune di Sommacampagna e dei suoi cittadini ed in particolare per la frazione di Caselle.

In primo luogo non si rinviene una valutazione dell'impatto creato dal nuovo sbocco viario su via Cason.

Lo studio del traffico ed il Rapporto Ambientale Preliminare individuano infatti due punti significativi per l'accesso al Q.E., ubicati lungo l'asse viario principale attualmente esistente (Via Sommacampagna) che viene potenziato ed attrezzato a tale scopo:

- ad ovest l'innesto sulla circonvallazione ovest della città (SS12), con previsione di una nuova rotonda (diametro mt. 50) all'uscita del Q.E., in prossimità dell'abitato di Caselle di Sommacampagna (praticamente sul confine comunale) (doc. all. n. 25 - mappa);

- a nord est con il futuro collegamento verso lo svincolo della Tangenziale di S. Massimo (T4-T9 di VR nord) (doc. all. n. 26 - mappa).

La prevista nuova "uscita" dal Quadrante su via Cason, probabilmente utilizzata prevalentemente per le AIU 1 - 2 e 4, non viene invece considerata, verificata e valutata alla luce degli impatti ovvi ed evidenti sul traffico e sulla viabilità locale (oggi non esiste tale uscita), prevalentemente costituita da strade locali larghe al massimo metri 5 che

collegano il Cason e S. Massimo con l'abitato di Caselle di Sommacampagna (per tramite di via Belvedere) e con la tangenziale di Verona (per tramite di via Canova, strada che segna il confine amministrativo tra i Comuni di Sommacampagna e Verona).

Questa previsione progettuale non risulta essere stata considerata e valutata non solo a livello generale di organizzazione del piano attuativo, ma è anche stata totalmente ignorata nello studio del traffico.

La soluzione prospettata dalla variante al P.U.A. comporta pertanto consistenti e rilevanti effetti sul territorio circostante, in quanto (ad esempio) il traffico giornaliero medio (TGM) generato dalle AIU 1 e 2 e quantificato in 1.292 autovetture al giorno e 554 mezzi pesanti al giorno, utilizzando questa nuova uscita, potrebbe interamente scaricarsi sulla citate Via Cason e via Canova oppure dirigersi verso Sona tramite via Belvedere.

Soprattutto nei momenti di intasamento dell'asse viario est - ovest interno al Q.E., tale soluzione viaria determinerebbe quindi rilevanti effetti negativi sulla viabilità locale e un notevole inquinamento atmosferico in aree molto vicine al centro abitato di Caselle, incrementandone i già alti livelli causati dalle autostrade, dalle tangenziali e dal traffico aereo.

Tale eventuale soluzione non può quindi prescindere da una verifica generale dell'assetto viario della zona e degli impatti connessi, con proposta di mitigazioni atte a compensare ogni peggioramento dello stato dell'ambiente in ambiti prossimi ad un importante centro abitato.

E' chiaro che tali aspetti, e le relative soluzioni di mitigazione, dovevano costituire parte integrante del progetto e dovevano essere

opportunamente verificate all'interno di un procedimento di VAS al fine di individuare le necessarie soluzioni di mitigazione.

Analoghe considerazioni valgono per la prevista realizzazione della rotatoria di ingresso al Q.E. posta ad ovest della A22 e della Tangenziale, la cui valutazione di impatto ambientale risulta del tutto approssimativa e non collegata alla complessità della viabilità esistente.

Il progetto prevede altresì l'allargamento della Tangenziale in direzione Verona Nord, per agevolare l'uscita dei mezzi pesanti dal Q.E., con evidenti effetti significativi non solo sull'abitato di Caselle, ma sull'intero assetto viabilistico dell'area circostante il Casello della A22 di Verona Nord.

E' infatti evidente che l'allargamento di una strada ad alto scorrimento incide in modo determinante e negativo sulla qualità dell'aria che in tale zona è già gravemente compromessa dalla presenza delle infrastrutture già realizzate.

E' chiaro quindi che, anche sotto quest'ultimo profilo, i provvedimenti impugnati risultano gravemente viziati, in quanto assunti senza una organica e compiuta istruttoria e privi di adeguata motivazione, e devono quindi essere annullati.

*** **

6) ILLEGITTIMITA' DEGLI ATTI PRESUPPOSTI.

Con il ricorso vengono impugnate anche le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1717 del 3 ottobre 2013 e n. 1646 del 07 agosto 2012 e gli allegati pareri n. 73 del 2 luglio 2013 e n. 84 del 03 agosto 2012 della Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica, oltre alla

Deliberazione della Giunta Regionale n. 791 del 31.03.09.

Tali atti sono stati richiamati dalla Commissione Regionale VAS nel provvedimento impugnato.

Essi, pertanto, nella parte in cui giustificano la mancata sottoposizione a VAS del progetto approvato dal Comune di Verona, e nei limiti dell'interesse dedotto dal Comune di Sommacampagna, sono illegittimi per gli stessi motivi n. 3, 4 e 5 proposti avversi il parere n. 161/2015.

Pertanto, i medesimi motivi proposti avverso l'atto principale impugnato devono intendersi estesi anche agli atti presupposti.

*** **

Tutto ciò premesso i sottoscritti procuratori chiedono che il TAR per il Veneto accolga le seguenti

CONCLUSIONI

nel merito:

> annullare tutti gli atti impugnati per i motivi indicati in ricorso;

in ogni caso:

> spese di causa, comprensive di contributo unificato, spese generali ed accessori interamente rifuise.

Si fa espressa riserva di proporre motivi aggiunti e di impugnare gli atti di adozione ed approvazione della variante urbanistica anche in relazione a vizi di carattere urbanistico e procedimentale.

Si allegano atti e documenti indicati in separato elenco.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che la


causa ha valore indeterminabile.

Si dichiara che il contenuto dell'atto in formato cartaceo è conforme al contenuto del relativo documento informatico.

Verona - Venezia, li 25 gennaio 2016

avv. Fausto Scappini

avv. Antonio Sartori



PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritta prof. GRAZIELLA MANZATO, Sindaco e legale rappresentante del COMUNE DI SOMMACAMPAGNA, con sede in 37066 - Sommacampagna (Verona), Piazza Carlo Alberto 1, P.I. 00259810232 delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado della controversia nei confronti della Regione Veneto per l'annullamento del Parere n. 161 del 25 novembre 2015 della Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica ed agli atti connessi e conseguenti, gli avv. Fausto Renzo Scappini del Foro di Verona, con studio in Verona in Via Diaz 24, C.F. SCPRZF53R20E349V, con fax n. 045/591884, e posta elettronica certificata avvrenzofaustoscappini@puntopec.it, ed Antonio Sartori del Foro di Venezia, C.F. SRTNTN61M01L736H posta elettronica certificata antonio.sartori@veneziaspecavvocati.it con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Venezia, San Polo 2988, fax n. 041/5241633. Agli stessi viene conferita ogni facoltà di legge inerente alla procura alle liti, ivi compresa quella di costituirsi in giudizio, sottoscrivere gli atti, appellare, proporre motivi aggiunti, chiamare terzi in causa, transigere e conciliare giudizialmente, rinunciare agli atti e accettare rinunce, deferire e riferire giuramenti decisorii, incassare somme e rilasciare quietanze, farsi sostituire da altri avvocati e procuratori ai quali vengono concesse le medesime facoltà. Eleggo domicilio presso lo studio dell'avv. Antonio Sartori in Venezia, San Polo 2988. La presente viene sottoscritta anche ai sensi e per gli effetti di quanto disposto in ordine al trattamento dei dati personali l'autorizzazione al trattamento dei quali deve intendersi limitata a quanto necessario per lo svolgimento del mandato difensivo, dando atto anche di aver preso piena visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Prof. Graziella Manzato



E' autentica.

avv. Fausto Renzo Scappini

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Mediante apposizione della firma digitale l'avv. Fausto Renzo Scappini dichiara che la presente copia per immagine su supporto informatico è conforme all'originale formato in origine su supporto analogico.

RELAZIONE DI NOTIFICA: Ad istanza della parte come sopra rappresentata, io sottoscritto avv. Fausto Scappini, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona, rilasciata in data 10 febbraio 2004, prot. n. 501/04, ai sensi della legge 21 gennaio 1994 n. 53, previa annotazione al n. 1161 del mio registro cronologico ho notificato per conto del Comune di Sommacampagna (Verona), in persona del Sindaco, legale rappresentante *pro-tempore*, copia conforme all'originale del suesteso ricorso al TAR per il Veneto a: REGIONE DEL VENETO, in persona del Presidente legale rappresentante *pro tempore*, con sede in 30123 Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901 e ciò ho fatto trasmettendone copia per mezzo del servizio postale in piego raccomandato con avviso di ricevimento n. 76713913851-2 spedito dall'Ufficio Postale di Verona 2 in data corrispondente a quella del timbro postale.

Verona, li 25 gennaio 2016



Avv. Fausto Scappini

RELAZIONE DI NOTIFICA: Ad istanza della parte come sopra rappresentata, io sottoscritto avv. Fausto Scappini, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona, rilasciata in data 10 febbraio 2004, prot. n. 501/04, ai sensi della legge 21 gennaio 1994 n. 53, previa annotazione al n. 1162 del mio registro cronologico ho notificato per conto del Comune di Sommacampagna (Verona), in persona del Sindaco, legale rappresentante *pro-tempore*, copia conforme all'originale del suesteso ricorso al TAR per il Veneto a: CONSORZIO PER LA ZONA AGRICOLO - INDUSTRIALE DI VERONA - INTERPORTO QUADRANTE EUROPA in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Via Sommacampagna, 61 - 37137 Verona e ciò ho fatto trasmettendone copia per mezzo del servizio postale in piego raccomandato con avviso di ricevimento n. 76713913895-5 spedito dall'Ufficio Postale di Verona 2 in data corrispondente a quella del timbro postale.

Verona, li 25 gennaio 2016

Avv. Fausto Scappini



RELAZIONE DI NOTIFICA: Ad istanza della parte come sopra rappresentata, io sottoscritto avv. Fausto Scappini, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona, rilasciata in data 10 febbraio 2004, prot. n. 501/04, ai sensi della legge 21 gennaio 1994 n. 53, previa annotazione al n. 1163 del mio registro cronologico ho notificato per conto del Comune di Sommacampagna (Verona), in persona del Sindaco, legale rappresentante *pro-tempore*, copia conforme all'originale del suesteso ricorso al TAR per il Veneto a: COMUNE DI VERONA, in persona del Sindaco, legale rappresentante *pro - tempore* con sede in Piazza Bra, 1 - 37121 Verona e ciò ho fatto trasmettendone copia per mezzo del servizio postale in piego raccomandato con avviso di ricevimento n. 76713913863-7 spedito dall'Ufficio Postale di Verona 2 in data corrispondente a quella del timbro postale.

Verona, li 25 gennaio 2016

Avv. Fausto Scappini
Fausto Scappini



161

N. Raccomandata

76713913851-2



Posteitaliane

EP0795 EP0493 - Mod. 22 AG - A000 01001 010010 - Str. 10 Ed. 03/01

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	REGIONI DEL VENETO IN P.R. PALINDEMI LEG. NIMRES		
	DESTINATARIO	PALA 230 BOLON - MURONDO	
MITTENTE	Via Diaz n. 24		
	MITTENTE	37122 VERONA	
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI			
<input checked="" type="checkbox"/> A.R.			

Fraz. 68113 Sez. 14 Quart. 238
 Causale: AG 25/01/2016 17:35
 Peso gr.: 97 Tariffa € 7.70 Affr. € 7.70
 Serv. Agg.: AR
 Cod. AR: 765511400563
 Bollo
 (accettazione manuale) TASSE

162

N. Raccomandata

76713913895-5



Posteitaliane

EP0795 EP0493 - Mod. 22 AG - A000 01001 010010 - Str. 10 Ed. 03/01

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	CONSORZIO PER LA ZONA AGRICOLA INDIVIDUALE DI		
	DESTINATARIO	VERONA - INTERCOMUNICAZIONE EUROPEA IN P.R. LEGGE 30/01/2000	
MITTENTE	Via Sallustiana		
	MITTENTE	37137 VERONA	
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI			
<input checked="" type="checkbox"/> A.R.			

Fraz. 68113 Sez. 14 Quart. 238
 Causale: AG 25/01/2016 17:37
 Peso gr.: 97 Tariffa € 7.70 Affr. € 7.70
 Serv. Agg.: AR
 Cod. AR: 765511400528
 Bollo
 (accettazione manuale) TASSE

1163

N. Raccomandata

76713913863-7



Posteitaliane

LP379, EP383 - Mod. 27 AG - UCO 0201 (accettato) - SE 04/04/03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro o valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	CONQUIE N VERONA IN PERS. SIMBIO LGG. RIPA PD-TRIVONE		
	DESTINATARIO		
	VIA / PIAZZA	PAZZA B. RO	N° CIV.
	C.A.P.	37121	COMUNE
MITTENTE	Avv. FAUSTO SCAPPINI		
	Via Diaz n. 24		
	VIA / PIAZZA	37122 VERONA	N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE	PROV.


SERVIZI ACCESSORI
RICHIESTI
Contrassegnare la
casella interessata

J.A.R.

Far. 68115 Sez. 14 Operaz. 240
 Causale: AG 25/01/2016 17:38
 Peso gr.: 97 Tariffa € 7.70 Alfr. € 7.70
 Serv. Agg.: AR
 Cod. AR: 165511400539
Bollo
(accettazione manuale)

TASSE

N° 1461 AVVISI DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di Verona 2 il 25/01/2016
 diretto a Procuratore del Reale Consorzio di Fiumicelle (Verona) - Palazzo D'Adda - Donatoni 3204 - 37122 Verona (VE)

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO
Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata con plico REGIONE DEL VENETO GIUNTA REGIONALE PERVENUTO 27 GEN 2016 <input type="checkbox"/> Destinatario persona fisica (anche se dichiarata inabile) <input type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica <input type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2) <input type="checkbox"/> Domiciliatario (3) <input type="checkbox"/> Familiare convivente (4) <input type="checkbox"/> Addetto alle buste (5) <input checked="" type="checkbox"/> Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6) IMPEGGATO <input type="checkbox"/> Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7) <input type="checkbox"/> Delegato dal direttore del (8) <input type="checkbox"/> Delegato dal comandante (9) (corpo e reparto) (firma del destinatario o della persona abilitata) <input type="checkbox"/> Analfabeta <input type="checkbox"/> Impossibilitato a firmare <input type="checkbox"/> Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna Spedite comunicazione di avvenuta notifica (13) non raccomandata n. <u>27-01-16</u> (data e firma dell'addetto al recapito)	PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9) PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA Sig. in qualità di (10) <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> Imnesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO e mancanza <input type="checkbox"/> idoneità <input type="checkbox"/> delle persone abilitate <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> Imnesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. del motivazione dell'addebito al recapito data firma	data (firma del destinatario o di un suo delegato) (conferma dell'impiegato postale) Bollo da apporre all'atto della consegna  (1) Qualità propria del rappresentante legale. (2) Di Società per Azioni, di Accomandita per Azioni, e Responsabilità Limitata. (3) Avvocato, procuratore legale, dicommissario fallimentare, delimitato ufficio. (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (5) Domestica, collaboratore familiare, cameriera, cuoco, persona che conviva col destinatario "non assistit", convivente addetto alla casa. (6) Segretario, dipendente, ecc. (7) Via, piazza, corso, n°. (8) Carcere, Istituto ospedaliero, casa di riposo, stabilimento, ecc. (9) Equivalente ufficio del plico, alla quale non viene consegnato. (10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8). (11) L'adempimento è permesso soltanto nel caso di livello ricevuto al primo indirizzo. (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 30/92 e successive modifiche. (13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 30/92 e successive modifiche.

Posteitaliane
 Servizio Notificazioni Alle Giustizie Amministrative

AVVISI DI RICEVIMENTO
 dell'atto spedito con raccomandata


I 76713913851-2

(Vedi avvertenze per gli uffici)

Mod.04100A - EP2054/EP2055 - Modello 23c - Ed. 12/10 - Sl (3)

Comune di Salsomaggiore / Rogate

Bollo dell'ufficio di partenza



AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE
 L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra. L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire la raccomandata il presente avviso.

AG



76551140056-3

Bollo dell'ufficio di distribuzione

AVVISI DI RICEVIMENTO
 da restituire a: (compilare in stampatello maiuscolo)
Comune di Salsomaggiore (b)

Avv. FAUSTO SCAPPINI
 Via Diaz n. 24
 37122 VERONA

N° MG... AVVISI DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di Verona il 25/01/2016
 del cronologico Comunicazione per la nomina dell'Avvocato Scappini di Verona - Avvocato Fausto Scappini in via Diaz
 diretto a Avvocato Fausto Scappini in via Diaz n. 24 - 37122 Verona (VR)

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO
Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il <u>25/01/2016</u> <input type="checkbox"/> Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita) <input type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica (1)..... <input type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2)..... <input type="checkbox"/> Domiciliatario (3)..... <input type="checkbox"/> Familiare convivente (4)..... <input type="checkbox"/> Addetto alla casa (5)..... <input checked="" type="checkbox"/> Al servizio del destinatario, addetto alla ricezione delle notificazioni (6)..... <u>OGGI</u> <input type="checkbox"/> Potere dello stabile in assenza del destinatario e della persona abilitata (7)..... <input type="checkbox"/> Delegato dal direttore del (8)..... <input type="checkbox"/> Delegato dal comandante del (corpo e reparto)..... Firma del destinatario o della persona abilitata: <u>[Firma]</u> <input type="checkbox"/> Analfabeta <input type="checkbox"/> Impossibilitato a firmare <input type="checkbox"/> Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna	PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO <input type="checkbox"/> del plico PER RI Sig. _____ In qualità di (10) _____ <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> affisso av <input type="checkbox"/> immesso PER TEMPI _____ <input type="checkbox"/> o mancanza <input type="checkbox"/> affisso av <input type="checkbox"/> immesso PER IRRE _____ PLICO E spedito comunito n. _____ sottoscrizione dell'addetto al ricevo data _____ firma _____	data _____ (firma del destinatario o di un suo delegato) (congiunzione dell'indirizzo postale) Bollo da apporre all'atto della consegna <u>[Bollo: REC. VERONA 25-01-2016]</u> ATARIO <input type="checkbox"/> abilitato <input type="checkbox"/> zzo (11) <input type="checkbox"/> indirizzo (11) <input type="checkbox"/> DO <input type="checkbox"/> raccomandata (1) Qualità investita dal rappresentante legale. (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, e Responsabilità Limitata. (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinata Ufficio. (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (5) Domestico, collaborazione familiare, cameriere, cuoco, persona che assiste ed assistito "more uxorio", convivente addetto alla casa. (6) Segretario, dipendente, ecc. (7) Via, piazza, corso, n°. (8) Camera, Istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc. (9) Esigete al titolo del plico, che questi non viene consegnato. (10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8). (11) L'interpunzione è prescritta soltanto nel caso di servizio recapito al primo indirizzo. (12) Al sensi dell'art. 7, legge n. 60/1992 e successive modifiche. (13) Al sensi dell'art. 8, legge n. 60/1992 e successive modifiche.

Posteitaliane
 Servizio Notificazioni Alle Giudiziarie/Amministrative
AVVISO DI RICEVIMENTO
 dell'atto spedito con raccomandata
 N° 76713913895-5
 (Vedi avvertenze per gli uffici)

Comune di Sanvigesio / Regione Veneto
 Bollo dell'ufficio di partenza
[Bollo: VERONA 01.02.16]
[Bollo: POSTE ITALIANE 04,50]

AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE
 L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra.
 L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire la raccomandata il presente avviso.

AG 
 76551140052-8

Bollo dell'ufficio di distribuzione 
AVVISO DI RICEVIMENTO
 da restituire a: (compilare in stampatello maiuscolo)
Comune di Sanvigesio c/o
Avv. FAUSTO SCAPPINI
 Via Diaz n. 24
 37122 VERONA

N° 1163 del cronologico **AVVISO DI RICEVIMENTO** dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di Verona il 28/10/2016
 diretto a Comune di Sommacampagna Via Roma 24 37122 Verona (VR)

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO
Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il <u>28/10/2016</u> <input type="checkbox"/> Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita) <input type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica <input type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2) <input type="checkbox"/> Domiciliatario (3) <input type="checkbox"/> Familiare convivente (4) <input type="checkbox"/> Addetto alla casa (5) <input checked="" type="checkbox"/> Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6) <input type="checkbox"/> Portiere dello stabile in assenza del destinatario o della persona abilitata (7) <input type="checkbox"/> Delegato dal direttore del (8) <input type="checkbox"/> Delegato dal comandante del (corpo e reparto) (firma del destinatario o della persona abilitata) <input type="checkbox"/> Analfabeta <input type="checkbox"/> Impossibilitato a firmare <input type="checkbox"/> Ritiro il plico firmando il solo registro di consegna Specifico comunicazione di ricezione notificata con raccomandata n. _____ del _____ (data o firma dell'addetto al recapito)	PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9) PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA Sig. _____ in qualità di (10) _____ <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> Impresso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO <input type="checkbox"/> maritanza <input type="checkbox"/> inidoneità <input type="checkbox"/> delle persone abilitate <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> Impresso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. _____ del _____ sottoscrizione dell'addetto al recapito _____ data _____ firma _____	data _____ (firma del destinatario o di un suo delegato) (controfirma dell'impiegato postale) Bollo da apporre sul plico (1) Qualità avvertita dal rappresentante legale. (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità Limitata. (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio. (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che conviva col destinatario "non usante", convivente addetto alla casa. (6) Segretario, dipendente, ecc. (7) Via, piazza, corso, n°. (8) Carcere, Istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc. (9) Equivalente al titolo del plico, che quindi non viene consegnato. (10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8). (11) L'intervento è prescritto soltanto nel caso di tentativo recapito al primo indirizzo. (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 850/82 e successive modifiche. (13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 850/82 e successive modifiche.

Posteitaliane
 Servizio Notificazioni Atti Giudiziali/Amministrativi

AVVISO DI RICEVIMENTO
 dell'atto spedito con raccomandata

N° 76713913863-7
 (Vedi avvertenze per gli uffici)

Mod. 04100A - EP2004/EP2005 - Modello 23L - Ed. 12/10 - 01/3

Comune di Sommacampagna / Regione Veneto

Bollo dell'ufficio di partenza

AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE
 L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra.
 L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire la raccomandata il presente avviso.

AG



76551140053-9

Bollo dell'ufficio di distribuzione

AVVISO DI RICEVIMENTO
 da restituire a: (compilare in stampatello maiuscolo)
 Comune di Sommacampagna c.b.

Avv. FAUSTO SCAPPINI
 Via Diaz n. 24
 37122 VERONA